



Ministero dell'Istruzione



Ministero dell'Istruzione - Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "A. Vespucci"
SEDE CENTRALE: Via Valvassori Peroni, 8 - 20133 Milano - Tel. 02.7610162
SUCCURSALE: Via Crescenzago, 110 - Milano - Tel. 02.70124667
Sito web: www.ipsarvespucci.it - email: mirh010009@istruzione.it pec: mirh010009@pec.istruzione.it
CF: 80109710154 - Codice Meccanografico: MIRH010009

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Con le modifiche all'art. 8 approvate dal CdI del 13 luglio 2022

1. ISCRIZIONI
2. ACCESSO ALL'ISTITUTO
3. DIRITTI DEGLI STUDENTI
4. DOVERI DEGLI STUDENTI
5. ABBIGLIAMENTO
6. FREQUENZA E RITARDI
7. ENTRATE POSTICIPATE
8. USCITE ANTICIPATE
9. GIUSTIFICAZIONI
10. ASSENZE COLLETTIVE
11. USO DEI LOCALI E ATTREZZATURE
12. BIBLIOTECA
13. EDUCAZIONE FISICA ED ACCESSO ALLE PALESTRE
14. LABORATORI
15. UFFICI
16. INTERVALLI
17. DOCENTI
18. DANNI E RISARCIMENTI
19. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente regolamento di istituto è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 02/12/2015. La composizione ed il funzionamento degli organi collegiali sono indicate dal D.L.vo 297/94 – testo unico.

Art. 1 - Iscrizioni

1. Vengono iscritti all'IPSEOA "A. Vespucci" tutti gli studenti che ne facciano richiesta nei limiti della capienza obiettiva dell'Istituto.
2. In caso di eccedenza di domande saranno presi in considerazione i criteri stabiliti annualmente dal CdI
3. Le classi vengono composte secondo un criterio fondamentale di omogeneità, nel rispetto delle diverse esigenze di ordine didattico e secondo i criteri proposti dal Collegio dei docenti e approvati dal Consiglio di Istituto. Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico collabora al lavoro di formazione delle classi.
4. Il Consiglio di Istituto concede, nell'ambito del diritto allo studio, assegni di studio deliberando annualmente in rapporto agli stanziamenti ottenuti.

Art.2 – Accesso all'Istituto

1. Gli studenti accedono nell'Istituto all'inizio delle lezioni. Il portone di ingresso sarà chiuso alle ore 8.15 e riaperto ad ogni cambio dell'ora.
2. Il parcheggio mezzi di locomozione negli spazi antistanti l'ingresso principale dell'Istituto non è consentito.
3. Il parcheggio mezzi di locomozione all'interno degli altri spazi dell'istituto non è custodito.
L'Amministrazione scolastica non si assume nessuna responsabilità per la custodia dei mezzi di locomozione lasciati entro il recinto che delimita lo spazio adiacente ai plessi scolastici. La Dirigenza scolastica, in caso di danneggiamenti a cose ed a persone e/o azioni che riducano il servizio scolastico può adottare provvedimento di divieto di parcheggio.

Art.3 – Diritti degli studenti

1. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto (anche articolata a livello di corsi o classi parallele) e una di classe al mese – con l'eccezione dell'ultimo mese di lezioni - nel limite delle ore di lezione di una giornata nel primo caso e di due ore di lezione nel secondo caso. Per le assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti esterni indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto. Alle assemblee studentesche possono partecipare il Dirigente Scolastico e gli insegnanti.
2. E' riconosciuto ad ogni studente il Diritto alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle caratteristiche dell'istituzione scolastica.
3. E' riconosciuto ad ogni studente il Diritto alla libera aggregazione attraverso la messa a disposizione di appositi spazi ed strumenti di comunicazione e di riunione nei locali della scuola, in relazione ad attività degli studenti conformi alle finalità formative dell'istituzione scolastica e fatte salve comunque le esigenze improcrastinabili dell'attività didattica. Per la concessione degli stessi spazi e strumenti dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima, idonea richiesta con indicazioni delle attività programmate, dei tempi e dei modi di svolgimento e delle finalità. La richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno due studenti che si impegnano contestualmente al puntuale rispetto delle norme di cui sopra e da un docente che si assume liberamente le responsabilità dell'assistenza, del controllo e dell'utilizzo degli spazi.
4. E' riconosciuto ad ogni studente il Diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituto con facoltà di formulare e avanzare proposte in ordine all'individuazione degli obiettivi specifici e delle tematiche dell'attività scolastica.
5. E' riconosciuto ad ogni studente il Diritto ad una valutazione corretta e trasparente, nei criteri, nei tempi e nei modi della sua espressione.

Art.4 – Doveri degli studenti

1. Il comportamento degli studenti deve essere improntato alla massima correttezza e serietà come presa di coscienza della propria responsabilità, nei locali della scuola e ovunque si svolga l'attività didattica organizzata dall'Istituto: visite, viaggi d'istruzione, ecc.
2. Lo studente ha il dovere di:
 - presentarsi con puntualità alle lezioni;
 - seguire le medesime con interesse e partecipazione;
 - attendere il docente in classe, all'inizio e durante il cambio dell'ora;
 - lasciare l'aula pulita e in ordine per quanto riguarda la disposizione dei banchi e delle sedie;
 - aver cura degli arredi e delle attrezzature didattiche

Art.5 – Abbigliamento

1. L'abbigliamento tenuto conto dei caratteri permanenti e specifici dell'età degli studenti deve essere, nell'ambito generale della scuola, pratico, confortevole, consono ed adeguato, **coerente con le prospettive di inserimento nei settori lavorativi prescelti**.
2. Il personale e gli alunni sprovvisti della prescritta divisa non potranno accedere ai laboratori di esercitazioni pratiche di sala e cucina.
3. Dell'inosservanza della suddetta norma che costituisce infrazione di livello medio e sanzionata come previsto all'art. 19.4 del Regolamento di disciplina, sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe, sottolineando lo svantaggio didattico e professionale derivante allo studente della mancata partecipazione delle lezioni.

Art.6 – Frequenza e ritardi

1. La **frequenza** degli alunni è **obbligatoria** – oltre che alle lezioni – a tutte le attività (ricerche, lavori di gruppo, assemblee, visite di istruzione, uscite didattiche, attività di approfondimento e tutto quanto deliberato dai rispettivi Consigli di Classe) autorizzate dalla Presidenza. Eventuali assenze devono, quindi, essere giustificate.
2. Gli studenti **ritardatari** potranno essere ammessi alle lezioni dall'insegnante della classe entro i primi 10 minuti di lezione; negli altri casi saranno ammessi dal Dirigente Scolastico o da suo incaricato con apposito permesso e dovranno giustificare il giorno successivo.

3. In caso di ritardi ripetuti il coordinatore della classe invia comunicazione alla famiglia e, contestualmente, neriporta annotazione sul registro di classe.
4. Dopo **15 ritardi**, fermo restando la possibilità di provvedimenti disciplinari, il coordinatore di classe convoca i genitori per un incontro da effettuarsi entro e non oltre i 5 gg successivi. Vedi art. 19.3.

Art.7 – Entrate posticipate

1. Non sono consentite entrate posticipate oltre la prima ora di lezione salvo gravi e documentati motivi.
2. Non sarà consentito l'accesso nell'istituto per l'intera giornata a coloro che, giunti in ritardo, abbiano già effettuato un considerevole numero di ritardi nel corso dell'anno scolastico. Se minore, sarà convocata la famiglia per la dimissione

Art.8 – Uscite anticipate

1. Non sono consentite uscite anticipate prima dell'ultima ora di lezione salvo gravi e documentati motivi.
2. Le richieste di uscita anticipata da parte degli studenti maggiorenni devono essere consegnate al personale ausiliario del piano entro la 2^a ora di lezione e saranno riconsegnate agli studenti dopo il primo intervallo a cura dello stesso personale: gli studenti non devono, quindi, portare personalmente le richieste in vicepresidenza.
3. Non saranno accettate richieste di uscita anticipata non presentate secondo le suddette modalità e non documentate.
4. Gli studenti minorenni, nel caso richiedano l'uscita anticipata prima dell'ultima ora di lezione, possono uscire da scuola solo in presenza di un genitore o persona delegata che dovrà firmare il libretto in vicepresidenza.
5. Sono ammesse massimo 4 uscite anticipate a quadrimestre.

Art.9 – Giustificazioni

1. Assenze, ritardi e richieste di uscite anticipate degli studenti devono essere giustificate sull'apposito libretto personale firmato dai genitori o da chi ne fa le veci. Tali firme devono essere preventivamente convalidate in vicepresidenza tramite la presentazione di un documento di identità. La mancata convalida della firma comporta la mancata accettazione della richiesta.
2. Tutti gli studenti devono portare con sé a scuola il libretto personale delle assenze, che deve essere munito di fotografia, in quanto assume la funzione di documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto, in caso di ritiro dagli studi lo studente è tenuto a riconsegnare il libretto in segreteria.
3. Il genitore – o chi ne fa le veci – è tenuto, utilizzando l'apposito libretto delle giustificazioni, ad indicare la causa che ha impedito all'alunno di frequentare le lezioni. L'assenza deve essere giustificata entro e non oltre i 3 giorni successivi da quello del rientro a scuola.
4. L'insegnante della prima ora annoterà sul registro di classe la mancata giustificazione e l'eventuale allontanamento dalla scuola. Allo studente che risulti privo di giustificazione oltre il terzo giorno consecutivo a quello dell'assenza il Dirigente Scolastico o suo delegato non autorizzerà l'ingresso in Istituto e segnalerà la cosa alla famiglia, annotandola anche sul registro di classe.
5. Gli studenti maggiorenni firmeranno personalmente le richieste sul libretto. In caso di abusi, il Dirigente Scolastico attuerà gli opportuni provvedimenti.
6. Le famiglie sono tenute a segnalare alla scuola qualunque sospetto di malattia infettiva che renda anche solo consigliabile l'allontanamento dalla scuola degli studenti per ragioni profilattiche, a tutela della salute della comunità scolastica. Il rispetto delle misure profilattiche deve essere osservato da tutto il personale dell'Istituto. Nei periodi di profilassi lo studente non potrà accedere ai laboratori di sala e cucina.
7. Se i genitori prevedono che lo studente resterà assente per motivi di famiglia per un periodo superiore ai 5 giorni, dovranno presentare preventivamente una richiesta scritta alla Presidenza; al rientro sarà sufficiente scrivere sul libretto delle assenze: "assenza per motivi di famiglia – già avvisata la Presidenza."
8. Non è consentito l'uso del libretto delle giustificazioni degli anni precedenti

Art.10 – Assenze collettive

1. Le assenze collettive dovute a manifestazioni degli studenti, ad agitazioni sindacali del personale della scuola, a scioperi dei mezzi di trasporto o a qualunque altra manifestazione di massa, devono comunque essere giustificate, anche se effettuate da una parte o da tutta la classe.
2. I docenti devono segnalare sul registro di classe gli alunni assenti senza apporre nessuna ipotetica motivazione. Per la riammissione in classe dopo una assenza collettiva il genitore potrà utilizzare sul libretto la formula: "sono a conoscenza della assenza di mio/a figlio/a".

Art.11 – Uso dei locali e attrezzature

1. Le componenti scolastiche hanno diritto all'uso dei locali e delle attrezzature dell'Istituto purché ne facciano richiesta con ragionevole preavviso alla Presidenza.
2. Il Consiglio di Istituto mette a disposizione delle componenti scolastiche spazi murali atti alla affissione di fogli informativi, con l'esecuzione di avvisi aventi finalità commerciali. Il contenuto dei manifesti deve rispettare le norme del Codice Penale. E' vietata qualunque affissione – non autorizzata dalla Presidenza – fuori dagli spazi assegnati.
3. I fogli e i manifesti siglati da gruppi politici, culturali, sportivi, ecc. devono essere firmati da uno dei componenti dei detti gruppi. Se, all'interno dell'Istituto, un gruppo politico, culturale, sportivo, ecc. desidera esporre avvisi murali, deve depositare in Presidenza la documentazione che ne precisi le finalità, segnalare il nominativo di un responsabile con deposito di firma e impegnarsi ad attenersi alle disposizioni riguardanti la diffusione di avvisi e di fogli stampati e manoscritti, ogni affissione non potrà, di norma, portarsi oltre gli 8 giorni di calendario. Eventuali comunicazioni alle classi potranno essere fatte solo per il tramite della Presidenza.
4. Per ognuna delle componenti scolastiche sono previste apposite bacheche che serviranno anche alla pubblicazione di tutti gli atti ufficiali dell'Istituto.

Art.12 – Biblioteca

1. La biblioteca funzionerà per consultazioni e prestito per tutte le componenti scolastiche sulla base di un regolamento interno.
2. Tutte le componenti della scuola possono partecipare alla proposta di acquisto di libri, riviste e materiale scientifico-didattico.

Art.13 – Educazione fisica ed accesso alle palestre

1. L'accesso alle palestre è consentito solo agli studenti che indossino la divisa idonea all'attività programmata e le apposite scarpe, calzate immediatamente prima nello spogliatoio.
2. L'eventuale esonero delle lezioni di Educazione Fisica non esclude la partecipazione medesima nelle modalità previste, secondo le indicazioni del docente.
3. Nel caso di utilizzo di strutture esterne, fermo restando la validità del regolamento di Istituto, gli studenti devono inoltre attenersi alle norme ed alle regolamentazioni in vigore presso tali strutture.

Art.14 – Laboratori

1. Il funzionamento dei laboratori è regolato da specifico regolamento e dalle norme che regolano la materia.
2. Gli ambienti relativi ai laboratori di sala e cucina sono sottoposti al controllo HACCP.
3. I docenti ITP, il personale tecnico e gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme igieniche previste dalle procedure di autocontrollo HACCP.

4. E' vietato indossare bracciali, orologi da polso, orecchini, anelli, piercing di vario genere, penne e biro altascino, con conseguente non ammissione alla lezione e alla attività laboratoriale.
5. Nei laboratori di cucina e di sala/bar si accede solo con idoneo abbigliamento da lavoro e con i DPI in dotazione personale (divisa completa).
6. E fatto assoluto divieto agli studenti in esercitazione con divisa di laboratorio di abbandonare gli spazi dilaboratorio salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici e per il tempo strettamente necessario.
7. E fatto assoluto divieto a tutte le componenti di Istituto utilizzare i laboratori o gli spazi riservati agli assistentitecnici, come ingresso in Istituto.

Art.15 – Uffici

1. Gli studenti possono rivolgersi agli uffici della scuola solo durante gli intervalli e negli orari previsti.
2. Gli studenti non possono accedere alla Sala Professori.

Art.16 – Intervalli

1. Sono previsti 2 intervalli durante l'orario giornaliero delle lezioni secondo quanto stabilito nell'orariosettimanale.
2. Durante gli intervalli è assolutamente vietato agli studenti uscire dall'area riservata ai plessi scolastici checostituiscono l'Istituto.
3. Gli "spazi ristoro" potranno essere utilizzati dagli allievi solo durante gli intervalli.
4. E' vietato agli studenti uscire dalla classe al cambio dell'ora o durante una momentanea assenza dei docenti.
5. Durante gli intervalli è assicurata la vigilanza da parte del personale docente.

Art.17 – Docenti

1. I docenti dovranno trovarsi nell'istituto 5 minuti prima che suoni la campanella e nelle rispettive aule all'inizio dell'attività didattica.
2. I docenti sono responsabili nei confronti degli studenti loro affidati durante tutta la durata del servizio scolastico. I docenti sono tenuti a prestare vigilanza ed assistenza anche durante i momenti non coincidenti con le lezioni, qualil'ingresso, gli intervalli, l'uscita e i trasferimenti da un'aula ai laboratori, palestre o altri spazi didattici e viceversa.
3. Gli studenti che disturbano durante lo svolgimento delle lezioni non devono essere allontanati dalla classe se non per essere condotti – accompagnati dal personale ausiliario – in Presidenza per i provvedimenti del caso.
4. Durante gli intervalli sono previsti, per i docenti in servizio, appositi turni di vigilanza sugli alunni. Il calendario viene esposto all'inizio dell'anno scolastico. Un impedimento eventuale del docente ad adempiere l'ordine di servizio deve essere tempestivamente comunicato alla segreteria del personale. Quindi successivamente, sarà incaricato un altro docente in servizio.
5. I docenti sono tenuti ad un'ora settimanale di ricevimento dei genitori nel periodo ottobre-maggio. Inoltre, possono aver luogo, due volte all'anno, specifici momenti di incontro con i genitori – fuori dall'orario di servizio – alivello individuale e collettivo, in base alla delibera del Consiglio dei Docenti.
6. Nei quindici giorni antecedenti gli scrutini, il ricevimento dei genitori è sospeso e riprenderà al termine degli scrutini stessi.

Art.18 – Danni e risarcimenti

1. Ogni studente deve rispettare e far rispettare i beni altrui e dell'istituto.
2. Qualsiasi danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e al giardino deve essere prontamente segnalato e risarcito come da delibera del Consiglio scolastico provinciale n. 134 dell'11.12.91.
3. Il responsabile di ogni danno arrecato è tenuto al risarcimento e nei suoi confronti si procederà ad ammonizione con annotazione sul registro di classe e a contestuale contestazione dei danni alla famiglia. Il risarcimento avverràcon versamento attraverso specifico bollettino.
4. In caso di mancata individuazione del responsabile, devono rispondere dei danni tutti gli alunni della classe delle classi (per sede) che hanno utilizzato lo spazio nel quale è stato rilevato il danno, fatta salva l'obbligatorietà della denuncia all'autorità giudiziaria in caso di volontarietà.

5. In caso di danno e risarcimento collettivo, il Coordinatore di Classe, opportunamente informato dalla dirigenza e/oda un suo delegato anche attraverso specifica circolare, è promotore di un'azione di sensibilizzazione sul valore educativo del risarcimento e sovrintende le operazioni per il versamento della somma complessiva di classe, da parte degli stessi alunni e/o genitori di con un unico bollettino.

Art.19 – Regolamento di disciplina

Il presente regolamento è stato stilato in conformità con quanto previsto all'art. 3 e 4 del DPR 249/98 modificati ed integrati dal DPR 235/2007.

19.1 Principi

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

- Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
-

19.2 Livelli di infrazioni

Livello	Infrazione	Sanzione	Organo	Durata
1	Lieve	Richiamo Verbale	Docente	//
1bis	Lieve reiterato	Ammonizione scritta	Coordinatore di classe/DS/vicario	//
1ter	Lieve sistematico	Sospensione dopo 5 ammonizioni	Consiglio di classe	Fino a 3 gg
2	Medio	Ammonizione scritta	Coordinatore di classe/DS/vicario	//
2bis	Medio reiterato	Sospensione dopo 3 ammonizioni	Consiglio di classe	Fino a 5 gg
3	Grave	Sospensione	Consiglio di classe	Fino a 15 gg
4	Gravissimo	Sospensione	Consiglio di Istituto	Oltre i 15gg

19.3 Infrazioni Lievi (livello 1)

Sono considerate infrazioni lievi quei comportamenti che si configurano come mancanze ai propri doveri, in particolare:

- Mancanza ai doveri scolastici
- Negligenze abituali
- Mancanza del materiale didattico prescritto
- Uscita non autorizzata dall'aula
- Ingresso nei laboratori senza autorizzazione dell'insegnante
- Utilizzo di riproduttori musicali sia in classe sia durante i trasferimenti
- Consumo di bevande o cibi durante l'ora di lezione
- Abbigliamento indecente
- Assenze frequenti non debitamente giustificate
- Ritardo nella presentazione delle giustificazioni
- Mancata trasmissione delle comunicazioni scuola - famiglia
- Ritardi abituali al cambio dell'ora
- Ritardi ripetuti e/o strategici miranti ad evitare ore o materie in particolare

Il consiglio di classe dopo **10 ritardi**, tenuto conto delle motivazioni dei ritardi stessi, può decidere che l'alunno debba recuperare le ore non svolte. Dopo **15 ritardi** il Consiglio può infliggere una sanzione disciplinare fino a tre giorni di sospensione.

19.4 Infrazione di media entità (livello 2)

Sono considerate infrazioni di livello medio quei comportamenti che violino le disposizioni organizzative interne o norme di legge, anche in materia di sicurezza, in particolare:

- Mancanza della divisa prescritta per le esercitazioni (*)
- Utilizzo del cellulare sia in classe sia durante i trasferimenti
- Violazione del divieto di fumare in tutti gli spazi dell'Istituto e durante i trasferimenti
- Compimento di fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni
- Sporcare con ogni genere di rifiuti (anche sputi) gli spazi dell'Istituto sia interni che esterni
- Imbrattare, sia all'esterno che all'interno dell'edificio scolastico, di pareti o altre aree
- Danneggiamento di strumenti di proprietà della scuola per negligenza o comportamento imprudente (oltre quanto previsto dall'art. 18)

(*) gli alunni sprovvisti della prevista divisa per le esercitazioni pratiche di Sala e Cucina, non potendo accedere ai relativi laboratori di esercitazioni pratiche, saranno affidati alla vigilanza di docenti in servizio in classi parallele. Il docente di esercitazioni provvederà ad affidare all'alunno un lavoro per il recupero delle competenze affrontate.

19.5 Infrazioni gravi (livello 3)

Sono considerate infrazioni gravi quei fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica, in particolare:

- Uscita non autorizzata dalla scuola
- Violazione di disposizioni in materia di sicurezza
- Ripetuti comportamenti o atteggiamenti che abbiano comportato sanzioni disciplinari
- Offesa al decoro personale, alla religione alle istituzioni
- Offesa e oltraggio al capo d'Istituto, al corpo docente nonché al personale della scuola
- Comportamenti nei quali sia ravvisabile la violenza materiale e/o morale
- Comportamenti penalmente perseguibili quali furti, estorsioni, consumo di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti...

Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola (oltre quanto previsto dall'art. 18).
Comportamenti gravi o lesivi o vandalici anche durante attività extrascolastiche (oltre quanto previsto dall'art. 18)

In tutti i casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, fatta salva la obbligatorietà della segnalazione alle autorità giudiziarie e competenti il Consiglio di classe può disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 gg. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

19.6 Comportamenti gravissimi (livello 4)

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

19.7 Sostituzione delle sanzioni

Il consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze chesi esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. In particolare sono previste:

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile
 - Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola
 - Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili
 - Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola
 - Predisposizione di materiali didattici (fotocopie...) per gli allievi.
-

19.8 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori e ed è presieduto dal dirigente scolastico.

ART.20 – Divieto di fumo

20.1 – Riferimenti Normativi

Il presente regolamento ha come riferimenti normativi i seguenti:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 28/12/2001, n. 448 (art. 52, co 20)
- Legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1 co. 189-191)
- Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 (Accordo Stato-Regioni 24/07/2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 - Accordo Stato- Regioni 16/12/2004)
- D.L. 12-9-2013 n. 104 conv L. 8-11-2013 n. 128 (art. 4)
- D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 (artt. 18, co 1 lett f); 19, co 1, lett a); 20, co 2, lett b); 64, co 1; 223 ss; 235 ss)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4
- L. 24 novembre 1981, n. 689

20.2 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle disposizioni citate nell'articolo che precede al fine di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

20.3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. In base alle disposizioni citate all'art.1 ed in particolare dell'art 4 D.L. 12-9-2013 n. 104 conv L. 8-11-2013 n. 128 è stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In base al D.P.C.M. 23.12.2003, nei locali scolastici sono apposti cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE"; nei luoghi di accesso nonché nei luoghi di particolare evidenza (aula magna, palestre, ecc.) sono apposti cartelli oltre che con la scritta predetta, con altresì l'indicazione della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

20. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati con atto formale del dirigente scolastico; il loro nome è riportato sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
2. E' compito dei responsabili preposti:
 - Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.
 - Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
3. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e nei cambi dei docenti fra le ore di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
4. Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
5. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
6. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

20. 5 - Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge. (da € 27,50 a € 275,00)
2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. A norma dell'art. 16 della Legge 20.11.1981 n.689, è ammesso, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
4. Dal momento che il doppio della sanzione minima costituisce trattamento più favorevole, il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio da corrispondere entro sessanta giorni è di Euro 55,00 o di Euro 110,00 in presenza delle situazioni di cui al punto 2.
5. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di €440,00.
6. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
7. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.
8. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti potrà condurre all'applicazione di provvedimenti disciplinari e sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento.

20. 6 - Pagamento contravvenzioni

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico ... - Verbale N._del);
 - b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

20.7 – Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla medesima.

Al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

20.8 - Modalità organizzative

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento.

ART.21 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art.22 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.